
Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)

del 13 giugno 2017 (stato 1 gennaio 2025)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale²⁾,
visto il messaggio del Governo del 21 febbraio 2017³⁾,

decide:

1. Basi

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, per quanto la Confederazione non abbia deciso alcuna regolamentazione.

Art. 2 Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ L'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale sono interdipendenti.

Art. 3 Diritto comunale

¹ Per quanto le legislazioni di Confederazione e Cantone non contengano disposizioni, i comuni patriziali sono tenuti a emanare norme sulla concessione, l'assicurazione e il rifiuto dell'attinenza comunale.

² Essi devono in particolare disciplinare le competenze, la procedura e gli emolumenti.

³ Si applica per analogia l'articolo 86 capoverso 2 della legge sui comuni⁴⁾. *

¹⁾ PGC 2016/2017, 980

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ Pagina 723

⁴⁾ CSC [175.050](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. Acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza

2.1. ACQUISIZIONE IN VIA ORDINARIA

2.1.1. Condizioni

Art. 4 Stranieri 1. Requisiti del domicilio

¹ L'acquisizione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale presuppone, oltre al permesso di domicilio, un domicilio di almeno cinque anni nel comune di naturalizzazione, due dei quali immediatamente prima della presentazione della domanda.

² Se la durata complessiva del domicilio nel comune non supera i dodici anni, i comuni patriziali possono richiedere una durata del domicilio ininterrotta che può estendersi fino a cinque anni prima della presentazione della domanda.

³ Per le persone che vivono da almeno tre anni in unione domestica registrata con un cittadino svizzero è sufficiente in ogni caso un domicilio di due anni nel comune di naturalizzazione immediatamente prima della presentazione della domanda.

Art. 5 2. Condizioni materiali

¹ La concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale presuppone che il richiedente risulti idoneo dopo verifica della situazione personale.

² Ciò richiede in particolare che egli:

- a) si sia integrato con successo nella comunità cantonale e comunale;
- b) si sia familiarizzato con le situazioni cantonali e comunali; e
- c) abbia rimborsato le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni.

Art. 6 3. Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b) dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c) dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per iscritto, in una lingua cantonale;
- d) dalla partecipazione sicura alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione, nonché da una situazione finanziaria ordinata; e
- e) dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.

Art. 7 Cittadini svizzeri

¹ I cittadini svizzeri che non hanno precedenti penali gravi e che fanno fronte ai loro impegni finanziari possono richiedere la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale se da almeno due anni sono domiciliati nel comune del quale intendono acquisire l'attinenza.

² I comuni patriziali possono prevedere condizioni supplementari, che tuttavia non possono essere più severe di quelle vigenti per gli stranieri.

Art. 8 Eccezioni

¹ Occorre tenere debitamente conto delle capacità di una persona che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non è in grado di adempiere singole condizioni di naturalizzazione o le adempie solo con grandi difficoltà.

2.1.2. Procedura

Art. 9 Stranieri

1. Presentazione della domanda

¹ La domanda di naturalizzazione deve essere presentata all'Ufficio cantonale competente, unitamente alla documentazione necessaria.

² Dopo l'esame dei termini di domicilio, dei precedenti penali e dell'integrazione linguistica, l'Ufficio cantonale competente inoltra la domanda al comune patriziale competente.

Art. 10 2. Attinenza comunale

¹ Il comune patriziale effettua le indagini necessarie per la valutazione della sussistenza delle condizioni di naturalizzazione entro sei mesi dalla ricezione della domanda di naturalizzazione.

² Entro altri sei mesi, l'assemblea patriziale decide con decisione a maggioranza in merito all'assicurazione o al rifiuto dell'attinenza comunale.

³ Richieste contrarie devono essere motivate. La motivazione deve riferirsi alle condizioni legali di naturalizzazione per la cui valutazione è competente il comune patriziale.

⁴ Il comune patriziale può delegare queste competenze alla sovrastanza patriziale o a una commissione speciale.

Art. 11 3. Cittadinanza cantonale

¹ Dopo aver richiesto l'autorizzazione federale di naturalizzazione, il Governo decide in merito alla concessione o al rifiuto della cittadinanza cantonale. Esso può delegare queste competenze al Dipartimento competente.

² Con la concessione della cittadinanza cantonale ottiene efficacia giuridica anche l'attinenza comunale.

Art. 12 Cittadini svizzeri

¹ La domanda relativa alla concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale deve essere presentata al comune patriziale unitamente alla documentazione necessaria.

² Nel caso di cittadini grigionesi, il comune patriziale decide in modo legalmente valido in merito alla concessione o al rifiuto dell'attinenza comunale.

³ Per il resto fanno stato per analogia gli articoli 10 e 11.

Art. 13 Cambiamento di domicilio

¹ Se l'attinenza comunale è stata assicurata, la competenza precedente rimane valida anche in caso di trasferimento in un altro comune o in un altro Cantone.

² La procedura diviene priva di oggetto se il domicilio viene trasferito all'estero.

2.2. ALTRO TIPO DI ACQUISIZIONE

Art. 14 Trovatelli

¹ Un figlio minore di ignoti trovato nel Cantone acquisisce l'attinenza del comune sul cui territorio è stato trovato.

Art. 15 Cittadinanza onoraria con effetti sullo stato civile

1. Condizione

¹ Il comune patriziale può assicurare oppure, in caso di persone già in possesso della cittadinanza cantonale, conferire l'attinenza comunale onoraria a persone che si sono rese particolarmente benemerite in attività a favore della collettività o del bene comune.

Art. 16 2. Rinuncia ai requisiti del domicilio

¹ Non deve essere soddisfatto alcun requisito del domicilio comunale.

² Il Governo decide in merito alla rinuncia ai requisiti del domicilio cantonali nel quadro della concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 17 3. Effetti e procedura

¹ La cittadinanza onoraria ha gli stessi effetti dell'attinenza comunale acquisita nella procedura ordinaria.

² Per gli stranieri è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.

³ La cittadinanza onoraria è strettamente personale.

⁴ La procedura e la competenza si conformano per analogia alle disposizioni della naturalizzazione ordinaria.

Art. 18 Cittadinanza onoraria senza effetti sullo stato civile

¹ Il comune patriziale e il Governo sono liberi di conferire una cittadinanza onoraria comunale rispettivamente cantonale senza effetti sullo stato civile a persone che si sono rese particolarmente benemerite in attività a favore della collettività o del bene comune.

Art. 19 Acquisizione privilegiata

¹ Può beneficiare dell'acquisizione privilegiata della cittadinanza cantonale e/o dell'attinenza comunale chi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1, ha stretti legami con il comune del quale intende acquisire l'attinenza e:

- a) ha perso la cittadinanza cantonale e/o l'attinenza comunale per svincolo o per legge;
- b) ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere attinente di un comune grigionese e, durante questo periodo, è effettivamente stato considerato come attinente del rispettivo comune dalle autorità cantonali o comunali; oppure
- c) porta il cognome da celibe/nubile di un genitore che per filiazione possiede l'attinenza comunale.

² Non è necessario il domicilio nel Cantone o nel comune patriziale.

³ La procedura e la competenza si conformano all'articolo 12.

3. Svincolo dalla cittadinanza

Art. 20 Condizioni

¹ Chi possiede un'altra cittadinanza cantonale o un'altra attinenza comunale o se questa gli è stata assicurata, su richiesta scritta può essere svincolato dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale.

Art. 21 Competenza

¹ L'Ufficio cantonale competente dispone lo svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale.

4. Disposizioni comuni

Art. 22 Minorenni 1. Coinvolgimento

¹ Di norma i figli minorenni del richiedente sono inclusi nella concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale o nello svincolo dalle stesse se vivono con il richiedente.

² L'inclusione vale anche per i figli minorenni senza cittadinanza grigionese il cui genitore grigionese chiede la concessione di un'ulteriore attinenza comunale.

³ Per i minorenni di oltre 16 anni ciò vale solo qualora vi consentano per iscritto.

⁴ Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni materiali di cui agli articoli da 5 a 7 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.

Art. 23 2. Domanda indipendente

¹ Le domande indipendenti di minorenni relative alla concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale o allo svincolo dalle stesse sono possibili non prima del compimento del 12° anno d'età e devono essere presentate dal rappresentante legale. I minorenni di oltre 16 anni devono esprimere il loro consenso scritto.

² In sede di esame conforme all'età delle condizioni materiali di cui agli articoli da 5 a 7 ci si può basare sulla situazione finanziaria dei genitori.

Art. 24 Trattamento di dati personali

¹ Per adempiere i compiti conformemente alla presente legge, le competenti autorità cantonali e comunali, nonché gli uffici da essi incaricati, possono trattare dati, compresi profili di personalità e dati personali degni di particolare protezione, concernenti:

- a) opinioni religiose o visioni del mondo;
- b) attività politiche;
- c) la salute, se vengono fatte valere eccezioni alle condizioni di naturalizzazione;
- d) la trascuranza di obblighi di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia;
- e) misure di assistenza sociale;
- f) procedure d'esecuzione e di fallimento;
- g) atti fiscali, in particolare imposte arretrate e pene fiscali;
- h) perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali.

² Le autorità cantonali e comunali nonché terzi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie al riguardo.

Art. 25 Emolumenti

¹ Il Cantone e i comuni patriziali possono riscuotere emolumenti a copertura delle spese per il loro lavoro e le loro decisioni.

² Il Cantone e i comuni patriziali possono riscuotere emolumenti per un importo massimo pari a 2000 franchi ciascuno per cittadino straniero e a 1000 franchi ciascuno per cittadino svizzero.

³ Il Cantone e i comuni patriziali possono richiedere adeguati anticipi delle spese.

⁴ Per il conferimento della cittadinanza onoraria e la corrispondente concessione della cittadinanza cantonale non possono essere riscossi emolumenti.

Art. 26 Protezione giuridica

¹ Le decisioni negative devono essere motivate.

² Le decisioni del comune patriziale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale d'appello. *

³ Le decisioni dell'Ufficio cantonale o del Dipartimento competente possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo. Le decisioni del Governo possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale d'appello. *

5. Disposizioni finali

Art. 27 Disposizioni transitorie

1. Adeguamento del regolamento comunale in materia di attinenza

¹ I comuni patriziali devono adeguare i regolamenti esistenti in materia di attinenza o emanarne di nuovi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e devono trasmetterli per conoscenza all'Ufficio competente.

Art. 28 2. Concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale

¹ Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono evase secondo le disposizioni del diritto previgente.

² Le domande di cittadini svizzeri presentate nel primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ma prima dell'emanazione del regolamento comunale in materia di attinenza adeguato o nuovo, devono essere valutate in applicazione del diritto previgente.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
13.06.2017	01.01.2018	atto normativo	prima versione	2017-045
17.10.2017	01.07.2018	Art. 3 cpv. 3	modifica	2018-002
14.06.2022	01.01.2025	Art. 26 cpv. 2	modifica	2023-008
14.06.2022	01.01.2025	Art. 26 cpv. 3	modifica	2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	13.06.2017	01.01.2018	prima versione	2017-045
Art. 3 cpv. 3	17.10.2017	01.07.2018	modifica	2018-002
Art. 26 cpv. 2	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008
Art. 26 cpv. 3	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008